



CONSORZIO BACINO DI PADOVA UNO

per la gestione dei rifiuti

045

BORGORICCO - CAMPO SAN MARTINO - CAMPODARSEGO - CAMPOSAMPIERO - CARMIGNANO DI BRENTA - CITTADELLA
CURTAROLO - FONTANIVA - GALLIERA VENETA - GAZZO - GRANTORTO - LOREGGIA - MASSANZAGO - PIAZZOLA SUL BRENTA
POMBINO DESE - SAN GIORGIO IN BOSCO - SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - SANTA GIUSTINA IN COLLE - SAN MARTINO DI LUPARI
SAN PIETRO IN GU - TOMBOLO - TREBASELEGHE - VIGODARZERE - VIGONZA - VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO - VILLA DEL CONTE

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 03 Nominato con provvedimento di Giunta Regionale n. 2985 del 28.12.2012 in attuazione della L.R. n.52/2012

OGGETTO: RISCOSSIONE IN ACCONTO DEL PRELIEVO TARIFFARIO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ANNO 2015. APPROVAZIONE DEI CRITERI PER LE SCADENZE DI PAGAMENTO. RIDUZIONI DI CUI ALL'ART. 11 COMMA 6 DEL REGOLAMENTO DI IGIENE AMBIENTALE.

L'anno duemilaquindici (2015), addì tredici tredici (13) del mese di marzo (03) alle ore 09,00, presso la sede di S.Giorgio delle Pertiche, S.R. del Santo 55, il Commissario liquidatore Sig. Claudio Marcato, ai sensi dell'art 5 della L.R. n. 52/2012, adotta la deliberazione nel testo di seguito verbalizzato.

Assiste alla seduta e svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dipendente Sig.ra Antonella Piccolo.

Premesso:

- che l'articolo 1 della Legge 147/2013, al comma 639 ha istituito la Tassa Rifiuti (TARI) quale componente sui servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, con la possibilità prevista dal comma 668 di prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva;
- che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2014, ha cessato di avere applicazione la Tariffa corrispettiva del comma 29 dell'articolo 14 del D.L. 201/2011 nonché la maggiorazione sui servizi indivisibili prevista dal comma 32 della stessa norma, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data.

Viste le disposizioni contenute nel citato articolo 1 della Legge 147/2013 relative alla nuova Tariffa corrispettiva:

- comma 690. *La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;*
- comma 668. *I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva e' applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;*
- comma 691. *I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa-di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;*



CONSORZIO BACINO DI PADOVA UNO

per la gestione dei rifiuti

046

BORGORICCO - CAMPO SAN MARTINO - CAMPODARSEGO - CAMPOSAMPIERO - CARMIGNANO DI BRENTA - CITTADELLA
CURTAROLO - FONTANIVA - GALLIERA VENETA - GAZZO - GRANTORTO - LOREGGIA - MASSANZAGO - PIAZZOLA SUL BRENTA
PIOMBINO DESE - SAN GIORGIO IN BOSCO - SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - SANTA GIUSTINA IN COLLE - SAN MARTINO DI LUPARI
SAN PIETRO IN GU - TOMBOLO - TREBASELEGHE - VIGODARZERE - VIGONZA - VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO - VILLA DEL CONTE

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- comma 682. *Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*
 - a) *per quanto riguarda la TARI:*
 - [...]
 - 5) *l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.*

Considerato:

- che per effetto della sopravvenuta normativa è stata istituita con atto n. 1 del 21.02.2014 una nuova Tariffa corrispettiva, che presenta identità di presupposto e contenuti della tariffa corrispettiva 2013 fondata sull'articolo 14 del DL 201/2011;
- che le disposizioni sopraccitate in tema di tariffa corrispettiva riconoscono ampi poteri di disciplina sulla modalità di riscossione e versamento della stessa, del tutto svincolata da scadenze normative prefissate per legge e da strumenti specifici di riscossione;
- l'articolo 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate si applica a tutte le entrate locali, dunque anche alla tariffa corrispettivo sui rifiuti.

Rilevato:

- che il Decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006, recante il codice dell'ambiente, all'articolo 200 prevede che la gestione dei rifiuti urbani sia organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali;
- che il comma 1 bis dell'articolo 3bis del D.L. 138/2011 prevede che: *“Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo”;*
- che ai sensi del comma 186 bis dell'articolo 2 della Legge 191/2009, come modificato dal DL 2/2010 *“Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale e' da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n.152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge”;*
- che la soppressione delle autorità d'ambito è maturata al 31.12.2012 per effetto della proroga contenuta, da ultimo, nel DL 216/2011;
- che la Regione Veneto con apposita Legge 52/2012 approvata il 31.12.2012 ha ridisciplinato la materia assegnando le funzioni in precedenza riservate all'autorità d'ambito ai costituendi consigli di bacino (articolo 3 comma 6) che subentrano nelle funzioni già di competenza delle autorità d'ambito; fino all'insediamento dei Consigli di Bacino operano i commissari liquidatori al fine di garantire la continuità di esercizio delle funzioni connesse all'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti;
- che con DGR n. 13 del 21/01/2014 sono state definite le aggregazioni dei bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- che con la stessa DGR è stato definito il Bacino denominato “Brenta”, al quale appartengono (73)*4 comuni tra i quali tutti quelli facenti attualmente parte del Consorzio Bacino di Padova Uno;

*4 Coggiani 72





CONSORZIO BACINO DI PADOVA UNO

per la gestione dei rifiuti

047

BORGORICCO - CAMPO SAN MARTINO - CAMPODARSEGO - CAMPOSAMPIERO - CARMIGNANO DI BRENTA - CITTADELLA
CURTAROLO - FONTANIVA - GALLIERA VENETA - GAZZO - GRANTORTO - LOREGGIA - MASSANZAGO - PIAZZOLA SUL BRENTA
POMBINO DESE - SAN GIORGIO IN BOSCO - SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - SANTA GIUSTINA IN COLLE - SAN MARTINO DI LUPARI
SAN PIETRO IN GU - TOMBOLO - TREBASELEGHE - VIGODARZERE - VIGONZA - VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO - VILLA DEL CONTE

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- che con DGR n. 1117 del 01/07/2014 è stato approvato lo schema di convezione-tipo da adottare per la costituzione ed il funzionamento dei consigli di bacino di cui all'art. 4 della LR n. 52/2012;
- che il Commissario straordinario del Consorzio Bacino di Padova Uno con delibera n. 1/2013 ha adottato un provvedimento di ricognizione dei contratti ed impegni in essere assunti dagli organi statutari del Consorzio che ha individuato tutti i rapporti attivi e passivi che dovranno essere trasferiti agli istituendi Consigli di Bacino ai sensi dell'articolo 3 della LR n. 52/2012 tra cui il Contratto di Servizio per la gestione dei RU sottoscritto con ETRA S.p.A. in data 8 febbraio 2008 della durata di 15 anni a decorrere dal 1 gennaio 2008 e tutti i contratti attuativi ed integrativi dello stesso;
- che il Commissario straordinario del Consorzio Bacino di Padova Uno, sulla base delle funzioni conferite dai comuni soci al Consorzio Bacino di Padova Uno con delibera di assemblea n. 7/2007, è competente per l'approvazione del Regolamento di Igiene Ambientale per quanto attiene l'organizzazione del servizio e l'applicazione della tariffa corrispettiva;
- che fino all'effettivo subentro dei Consigli di Bacino la disciplina regolamentare, il piano finanziario e le tariffe sono approvate da questo Commissario straordinario.

Visto:

- l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 ove si stabilisce che: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo....”*;
- che, per effetto dei sopra richiamati atti l'esercizio delle funzioni dei comuni afferenti il ciclo di gestione dei rifiuti urbani, comprensivo della disciplina tariffaria viene esercitato mediante il modulo cooperativo previsto dalla LRV 52/2012;
- in particolare l'articolo 1, comma 668 che consente di prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo, facoltà condizionata all'aver realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico condizione la cui esistenza è già stata oggetto di accertamento in sede di istituzione della Tariffa corrispettiva per l'anno 2013 che, ad ogni buon conto, si intende qui integralmente richiamata e accertata, con provvedimento n. 13 dell'11 giugno 2013 al fine dell'adozione del presente atto.

Visto il "Regolamento di igiene ambientale (Disciplina del servizio di igiene ambientale e della tariffa corrispettiva) approvato dal Commissario straordinario con provvedimento n. 8 del 12/05/2014, così come modificato con provvedimento n.02 del 13/03/2015.

Ravvisata la necessità, nell'ambito della disciplina regolamentare relativa alla Tariffa corrispettiva, di definire le regole relative alla riscossione e versamento per garantire il finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti.

Accertato che per effetto delle sopraccitate disposizioni e deleghe, compete a questo Commissario l'approvazione della tariffa corrispettiva, unica forma di prelievo adottabile dai comuni appartenenti al Consorzio di bacino per effetto dell'avvenuto trasferimento di funzioni relative alle competenze di gestione dei rifiuti.

Considerato che:

In attesa della costituzione del nuovo Consiglio di Bacino, il cui percorso è già stato avviato dal Comune di Bassano del Grappa, individuato dalla Regione Veneto quale Ente responsabile del coordinamento, sia opportuno definire i criteri che ETRA S.p.A. dovrà adottare per l'emissione delle fatture nei confronti degli utenti



CONSORZIO BACINO DI PADOVA UNO

per la gestione dei rifiuti

048

BORGORICCO - CAMPO SAN MARTINO - CAMPODARSEGO - CAMPOSAMPIERO - CARMIGNANO DI BRENTA - CITTADELLA
CURTAROLO - FONTANIVA - GALLIERA VENETA - GAZZO - GRANTORTO - LOREGGIA - MASSANZAGO - PIAZZOLA SUL BRENTA
ROMBINO DESE - SAN GIORGIO IN BOSCO - SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - SANTA GIUSTINA IN COLLE - SAN MARTINO DI ILIPARI
SAN PIETRO IN GIU - TOMBOLO - TREBASELEGHE - VIGODARZERE - VIGONZA - VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO - VILLA DEL CONTE

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

e relative scadenze di versamento per le rate della tariffa sui rifiuti per l'anno 2015, lasciando l'opportunità al soggetto gestore di modificare in funzione alle esigenze organizzative interne le scadenze di seguito indicate, nel rispetto dei vincoli definiti ed approvati con proprio provvedimento n.1 in data 21.02.2014.

Ritenuto quindi opportuno rinviare ogni decisione al nuovo consiglio di Bacino in ordine, alla definizione di criteri uniformi per l'applicazione della Tariffa di igiene ambientale ed alla riorganizzazione dei servizi sulla base anche dell'analisi svolta in sede di esame dei costi dalla quale si evidenziano modelli organizzativi diversi tra comune e comune e modalità diverse di contabilizzazione dei costi nei PEF definite e stabilite nell'ambito di previgenti accordi contrattuali tra Comuni e Società.

Il Commissario Liquidatore

DELIBERA

- 1) Di approvare la modalità di versamento in acconto della Tariffa corrispettiva prevista dal comma 669 dell'articolo 1 della Legge 147/2013.
- 2) Di applicare per la riscossione in acconto anno 2015 le tariffe approvate per l'anno 2014 aggiornate ai sensi dell'articolo 7 del vigente regolamento, dell'indice di inflazione programmata, pari al 0,6% e delle discontinuità accertate nel corso dell'esercizio 2014.
- 3) Di autorizzare la fatturazione in acconto applicando le tariffe determinate sulla base delle disposizioni sopra riportate comprensive dei criteri indicati, salvo conguaglio da effettuare con l'applicazione delle tariffe definitive per l'anno 2015. Qualora la definizione dei correttivi da riportare alle tariffe definite per l'anno 2014 non avvenga in tempo utile come da programma sotto riportato, il Gestore è autorizzato alla fatturazione in acconto e salvo conguaglio applicando le tariffe 2014.
- 4) Di approvare, l'allegato calendario di fatturazione in attuazione delle statuizioni sopra riportate e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25 del regolamento vigente, tenuto conto dei seguenti criteri:
 - Fatturazione in tutti i Comuni del Consorzio entro giugno con possibilità di deroga in presenza di esigenze organizzative che possano generare difficoltà finanziarie alla Società che dovranno comunque essere comunicate a questo Ente.
- 5) Di definire, in applicazione dell'art. 11 comma ^{*2}6) del vigente regolamento della tariffa corrispettivo, le seguenti riduzioni di superficie a valere sulle tariffe per il 2015, e in sostituzione di qualsiasi altra eventuale riduzione richiesta o concessa in attuazione dell'art. 11, comma ^{*3}5) del vigente regolamento:
 - a. Cat. 3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta: 10%; ^{*2} Coggiosi 5
 - b. Cat. 20. Attività industriali con capannone di produzione: 10%; ^{*3} Coggiosi 6
 - c. Cat. 21. Attività artigianali di produzione di beni specifici: 10%.
- 6) Di dare atto che la gestione della tariffa è di competenza di Etra S.p.A. in quanto soggetto gestore del ciclo integrato dei rifiuti urbani del quale la tariffa costituisce parte.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

Claudio Marcato

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Antonella Piccolo



MESE EMISSIONE	Comune	Tipo	I° Rata	II° Rata
FEBBRAIO	Borgoricco	Domestiche	MARZO	LUGLIO
FEBBRAIO	Borgoricco	Non-Domestiche	MARZO	LUGLIO
FEBBRAIO	Campo San Martino	Non Domestiche	MARZO	LUGLIO
FEBBRAIO	Camposampiero	Domestiche	MARZO	LUGLIO
FEBBRAIO	Fontaniva	Domestiche	MARZO	LUGLIO
FEBBRAIO	Galliera Veneta	Non Domestiche	MARZO	LUGLIO
FEBBRAIO	Massanzago	Domestiche	MARZO	LUGLIO
FEBBRAIO	Villanova CPS	Domestiche	MARZO	LUGLIO
FEBBRAIO	Villanova CPS	Non Domestiche	MARZO	LUGLIO
MARZO	Carmignano Di Brenta	Domestiche	APRILE	LUGLIO
MARZO	Carmignano Di Brenta	Non Domestiche	APRILE	LUGLIO
MARZO	Cittadella	Domestiche	APRILE	LUGLIO
MARZO	Cittadella	Non Domestiche	APRILE	LUGLIO
MARZO	Piombino Dese	Non Domestiche	APRILE	LUGLIO
MARZO	San Giorgio In Bosco	Domestiche	APRILE	LUGLIO
MARZO	San Martino Di Lupari	Non Domestiche	APRILE	LUGLIO
MARZO	Santa Giustina In Colle	Domestiche	APRILE	LUGLIO
MARZO	Trebaseleghe	Domestiche	APRILE	LUGLIO
APRILE	Campodarsego	Domestiche	MAGGIO	SETTEMBRE
APRILE	Campodarsego	Non Domestiche	MAGGIO	SETTEMBRE
APRILE	Camposampiero	Non Domestiche	MAGGIO	SETTEMBRE
APRILE	Fontaniva	Non Domestiche	MAGGIO	SETTEMBRE
APRILE	Galliera Veneta	Domestiche	MAGGIO	SETTEMBRE
APRILE	Grantorto	Domestiche	MAGGIO	SETTEMBRE
APRILE	San Giorgio In Bosco	Non Domestiche	MAGGIO	SETTEMBRE
APRILE	San Pietro In Gù	Domestiche	MAGGIO	SETTEMBRE
APRILE	Santa Giustina In Colle	Non Domestiche	MAGGIO	SETTEMBRE
APRILE	SG Pertiche	Non Domestiche	MAGGIO	SETTEMBRE
APRILE	Villa Del Conte	Domestiche	MAGGIO	SETTEMBRE
APRILE	Villa Del Conte	Non Domestiche	MAGGIO	SETTEMBRE
MAGGIO	Campo San Martino	Domestiche	GIUGNO	SETTEMBRE
MAGGIO	Curtarolo	Non Domestiche	GIUGNO	SETTEMBRE
MAGGIO	Grantorto	Non Domestiche	GIUGNO	SETTEMBRE
MAGGIO	Loreggia	Domestiche	GIUGNO	SETTEMBRE
MAGGIO	Loreggia	Non Domestiche	GIUGNO	SETTEMBRE
MAGGIO	Piombino Dese	Domestiche	GIUGNO	SETTEMBRE
MAGGIO	San Martino Di Lupari	Domestiche	GIUGNO	SETTEMBRE
MAGGIO	SG Pertiche	Domestiche	GIUGNO	SETTEMBRE
MAGGIO	Tombolo	Domestiche	GIUGNO	SETTEMBRE
MAGGIO	Tombolo	Non Domestiche	GIUGNO	SETTEMBRE
MAGGIO	Trebaseleghe	Non Domestiche	GIUGNO	SETTEMBRE
MAGGIO	Vigodarzere	Domestiche	GIUGNO	SETTEMBRE
MAGGIO	Vigodarzere	Non Domestiche	GIUGNO	SETTEMBRE
MAGGIO	Vigonza	Domestiche	GIUGNO	SETTEMBRE
GIUGNO	Curtarolo	Domestiche	LUGLIO	OTTOBRE
GIUGNO	Gazzo	Domestiche	LUGLIO	OTTOBRE
GIUGNO	Gazzo	Non Domestiche	LUGLIO	OTTOBRE
GIUGNO	Massanzago	Non Domestiche	LUGLIO	OTTOBRE
GIUGNO	San Pietro In Gù	Non Domestiche	LUGLIO	OTTOBRE
GIUGNO	Vigonza	Non Domestiche	LUGLIO	OTTOBRE
GIUGNO	Piazzola Sul Brenta	Non Domestiche	LUGLIO	OTTOBRE
GIUGNO	Piazzola Sul Brenta	Domestiche	LUGLIO	OTTOBRE